



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 41 – 15 OTTOBRE 2025

Riunione dell'8 ottobre 2025

10.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **Sig. BOMBARDI Federico**
- **S.S. ASD PALLAVOLO GALLONESE** in persona del Presidente p.t.
- **Sig. GAVIOLI Wilmer** n.q. di Presidente p.t. della S.S. ASD PALLAVOLO GALLONESE

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Giuseppe Bianco | Vice Presidente |
| - Avv. Innocenzo Marcello Di Manno | Componente |

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- **Bombardi Federico**, per aver pubblicato sul social network Instagram un commento offensivo nei confronti del Sodalizio avversario, all'esito della semifinale regionale disputata in data 4 giugno 2025 tra ASD Pallavolo Gallonese e Volley Tricolore/Anderlini, debordando i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica, con violazione delle seguenti disposizioni: art.18 Statuto FIPAV; art. 18 RAT FIPAV, artt. 1, 74, 102 lett. F) Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav;

- **ASD Pallavolo Gallonese, in persona del Presidente p.t.**, per aver condiviso, sulla propria pagina ufficiale Instagram, il post pubblicato da Bombardi Federico sul medesimo social network, contenente un commento offensivo nei confronti del Sodalizio avversario, con violazione delle seguenti disposizioni: art.18 Statuto FIPAV; artt. 2 e 18 RAT FIPAV, artt. 1, 74, 76, 102 lett. F) Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav;

Sig. Gavioli Wilmer, n.q. di Presidente dell'ASD Pallavolo Gallonese, per aver, l'ASD Pallavolo Gallonese, condiviso sulla propria pagina ufficiale Instagram, il post pubblicato da Bombardi Federico sul medesimo social network, contenente un commento offensivo nei confronti del Sodalizio



avversario, con violazione delle seguenti disposizioni: art.18 Statuto FIPAV; art. e 18 RAT FIPAV artt. 1, 74, 75, 102 lett. F) Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dall'esposto inviato in data 11/6/2025 alla Procura Federale dal sig. Andrea Alberghini, in proprio e quale Presidente del Consiglio di amministrazione della Scuola di Pallavolo Anderlini soc. coop., avente ad oggetto la "storia" pubblicata dal Sig. Bombardi sulla propria pagina Instagram, nei confronti della Scuola di Pallavolo Anderlini soc. coop. Ssd. Successivamente, l'ASD Pallavolo Gallonese condivideva sulla propria pagina ufficiale Instagram, la medesima storia.

Ritenuti sufficienti gli elementi di colpevolezza a carico dei soggetti in epigrafe, la Procura provvedeva a trasmettere agli incolpati rituale comunicazione di conclusione delle indagini.

In data 4 luglio 2025 gli incolpati depositavano, rispettivamente autonome memorie difensive finalizzate a comprovare la veridicità storica dei fatti che avrebbero indotto quest'ultimi a postare e a condividere la storia oggetto del presente procedimento.

La Procura non condivideva le deduzioni difensive e ritenendo comunque provata la responsabilità disciplinare degli stessi, li deferiva deferimento dinanzi al Tribunale Federale.

All'udienza si collegava il sostituto Procuratore Federale, Avv. Fulvia Finotti, la quale illustrava l'atto di deferimento e chiedeva dichiararsi la responsabilità disciplinare del Sig. Bombardi e del Sig. Gavioli nonché della ASD Pallavolo Gallonese.

Nei termini veniva depositata memoria di costituzione, a firma dell'Avv. Lucia D'Ercole, che nella discussione si riportava ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, evidenziando il comportamento non del tutto corretto tenuto dall'esponente; sul comportamento del Presidente e della società rilevava come la stesso si fosse limitato alla sola ricondivisone, senza nulla aggiungere in termini di commento, della storia. Lamentava infine la mancata risposta da parte della procura alla proposta di definizione del procedimento con patteggiamento, i cui termini venivano ribaditi dinanzi al Tribunale.

All'esito della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della motivazione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con a mente la ricostruzione fattuale che precede, ritiene il Tribunale che la responsabilità disciplinare degli incolpati non possa essere revocata in dubbio, risultando la condotta dei pervenuti disciplinarmente rilevante e, per l'effetto, meritevole di sanzione.

Gli elementi portati a conoscenza di questo Tribunale hanno acclarato come la "storia" oggetto di pubblicazione sia riconducibile al Sig. Bombardi e come il Presidente della Pallavolo Gallonese abbia successivamente condiviso il medesimo contenuto sui *social*, con ogni consequenziale nocumento.

Nello specifico, la storia postata aveva la finalità di porre sotto una cattiva luce l'impiego di tre atleti, facenti parte della rosa di serie A2, nel campionato di serie C, ossia, più precisamente, di stigmatizzare tale decisione come antisportiva; anche se non rileva ai fini del presente procedimento, la società esponente ha chiarito la legittimità della scelta operata.

La storia in commento contestava altresì la condotta asseritamente compiacente della FIPAV Regionale, la quale avrebbe consentito di far conciliare gli impegni del Sodalizio con il calendario delle finali universitarie con ciò aiutando il sodalizio.

Certa è sia la portata offensiva di quanto pubblicato dal Bombardi che la responsabilità degli altri incolpati per aver condiviso e quindi dato maggior risonanza alle non veritiere accuse.

La successiva condotta tenuta dagli incolpati con la rimozione della "storia" oggetto dell'esposto e alla successiva condivisione del messaggio di scuse da parte della ASD Pallavolo Gallonese, non può essere considerata come esimente di responsabilità ma valutata ai fini della quantificazione della sanzione.

Per quanto concerne altri casi decisi da questo Tribunale e portati a confronto dalla difesa per l'entità della sanzione, va rilevato come i comportamenti non sono sempre incidenti e le valutazioni avvengono su quanto effettivamente provato nel processo e la portata lesiva delle accuse mosse; nella fattispecie il Bombardi con la sua pubblicazione ha anche leso il prestigio della Federazione adombrando favoritismi che non hanno trovato riscontro negli atti.

Per le ragioni che precedono ritiene il Tribunale che le responsabilità ascritte agli incolpati, per quanto di rispettiva competenza, sussistano e debbano essere conseguentemente sanzionate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale dispone:



- 1) per il tesserato Bombardi Federico la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre
- 2) per il tesserato Gavioli Wilmer la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre
- 3) per la ASD Pallavolo Gallonese la sanzione pecuniaria di € 500,00.

Roma, 11 Ottobre 2025

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 15 Ottobre 2025